

Delibera n. 201/2020

**Procedimento avviato con delibera n. 144/2020 nei confronti di Flixbus Italia S.r.l. Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione degli articoli 19, paragrafi 1 e 2, e 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 181/2011. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta per la violazione degli articoli 21, lettere a) e b), e 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011.**

L’Autorità, nella sua riunione del 3 dicembre 2020

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: “Regolamento (UE) n. 181/2011”);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”);
- VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus” (di seguito anche: “d.lgs. 169/2014”);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio), approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, adottato con delibera dell’Autorità n. 4/2015, del 20 gennaio 2015;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;
- VISTO** il reclamo di prima istanza inviato all’indirizzo reclamiflixbus@pec.it che risulta essere stato consegnato nella casella di destinazione in data 4 agosto 2019, con il quale l’avv. [...omissis...] (di seguito: reclamante), in nome e per conto del sig. [...omissis...] (di seguito: il passeggero o il passeggero interessato) titolare di biglietto (prenotazione n. 1041087345) per il servizio di trasporto operato dalla Società Flixbus Italia S.r.l. (di seguito anche: “Flixbus”), sulla tratta Milano – Nizza

– Tolone, con partenza programmata dall’Autostazione di Milano Lampugnano (bus n. 498) il 19 luglio 2019, alle ore 14:00, ha segnalato che: (i) il bus è partito alle ore 16:40 circa, anziché alle ore 14:00 come programmato, quindi con oltre 120 minuti di ritardo, senza che il passeggero ricevesse alcuna informazione sullo stato del viaggio e sui motivi del ritardo; (ii) a causa del predetto ritardo il bus è arrivato a Nizza - Aeroporto bus station Terminal 2 alle ore 23:20, anziché alle ore 19:20; (iii) a causa dell’arrivo in ritardo a Nizza, il passeggero ha perso la coincidenza per Tolone prevista alle ore 22:30; (iv) il vettore non ha fornito alcuna assistenza; (v) considerata l’ora di arrivo a Nizza, il passeggero ha dovuto organizzare in maniera autonoma e a proprie spese sia il pernottamento sia la continuazione del viaggio con un altro mezzo (treno) per poter raggiungere la destinazione finale in tempo utile per le sue necessità. Il reclamante ha conseguentemente richiesto il rimborso del biglietto, oltre alle spese sostenute per i mezzi di collegamento alternativi e per i pasti, nonché il risarcimento dei danni morali dovuti ai disagi subiti dal passeggero, allegando il dettaglio delle spese sostenute;

**VISTO** il reclamo all’Autorità, prot. ART 12416/2019 del 14 ottobre 2019, con cui il reclamante, nel ribadire le doglianze formulate nel reclamo di prima istanza, ha lamentato di non aver ricevuto riscontro da parte del vettore;

**VISTA** la delibera n. 144/2020, del 30 luglio 2020 (notificata con nota prot. ART 11244/2020, del 31 luglio 2020), e gli atti presupposti ivi citati, con la quale l’Autorità ha avviato, nei confronti di Flixbus Italia S.r.l., un procedimento ai sensi del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’articolo 21, lettera a) e lettera b), e dell’articolo 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011, con la precisazione che all’esito del procedimento avrebbero potuto essere irrogate: una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 150,00 (centocinquanta/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per un passeggero, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del d.lgs. 169/2014, per la violazione dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2; una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 500,00 (cinquecento/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 169/2014, per la violazione dell’articolo 20, paragrafo 1; una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 150,00 (centocinquanta/00) ed euro 900,00 (novecento/00) per ciascuno dei trentaquattro passeggeri, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 169/2014, per la violazione dell’articolo 21, lettera a); una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 150,00 (centocinquanta/00) ed euro 900,00 (novecento/00) per un passeggero, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 169/2014, per la violazione dell’articolo 21, lettera b); una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro

300,00 (trecento/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00), ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. 169/2014 per la violazione dell'articolo 27;

VISTA

la memoria difensiva del 13 agosto 2020 (acquisita agli atti dell'Autorità con prot. 11775/2020, in pari data), con la quale la Società - nel premettere di aver provveduto, in relazione alla violazione degli articoli 21, lettere a) e b), e 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011, al pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni per l'ammontare complessivo di 11.000,00 euro, allegando copia del relativo versamento (all. 1 alla nota prot. ART 11775/2020) - ha dichiarato, relativamente alle altre violazioni contestate, tra l'altro, che: (i) *“con specifico riferimento all'asserita violazione dell'articolo 19, par. 2 del Regolamento, preme evidenziare come nel caso di specie il passeggero abbia ricevuto il rimborso richiesto, così come previsto dal Regolamento. Il rimborso avveniva a seguito dell'intervento dell'intestata Autorità, ma in ogni caso la Società aveva provveduto a riscontrare la prima richiesta del passeggero, attendendo una risposta da parte di quest'ultimo per dare seguito alla valutazione del rimborso.”*; (ii) *“Con particolare riferimento, poi, all'asserita violazione di cui all'art. 20 del Regolamento, si ribadisce come i passeggeri siano stati informati del ritardo del viaggio; venivano infatti inviati numerosi messaggi con i quali i passeggeri ricevevano aggiornamenti in merito al ritardo mano a mano che la Scrivente veniva a conoscenza dell'entità e/o dell'aumento dello stesso.”*, trasmettendo ai passeggeri diversi messaggi *“tramite SMS, e-mail o notifica App”* e, ritenendo di aver ottemperato a quanto prescritto dall'art. 20, par. 1 del Regolamento, *“avendo informato i passeggeri del ritardo con largo anticipo e sin dalle ore 11:05 (l'autobus sarebbe dovuto partire dalla stazione di Milano Lampugnano alle ore 14:00),”* evidenziava *“che l'art 20 non stabilisce una specifica modalità di trasmissione delle informazioni; il par. 4, infatti, richiede al più che, ove possibile e qualora i passeggeri ne abbiano fatto richiesta e abbiano fornito i dati necessari per essere contattati, le informazioni in merito al ritardo o alla cancellazione vengano rese per via elettronica.”* La Società, inoltre, ha chiesto *“l'archiviazione del procedimento per insussistenza, considerata la complessiva situazione, la condotta posta in essere dalla scrivente e le relative conseguenze, delle violazioni dell'art. 19, par. 1 e 2 e dell'art. 20, par. 1.”*, nonché *“di tenere in considerazione, nella quantificazione dell'eventuale sanzione che l'Autorità determinerà di irrogare, la condotta posta in essere dalla Società, che ha provveduto tempestivamente a effettuare il rimborso dovuto al passeggero appena richiesto dall'Autorità stessa, alla luce, altresì, del primo riscontro fornito dal quale emergeva sin da subito la chiara intenzione della Società di valutare l'erogazione del rimborso.”* ;

VISTA

la nota di richiesta di informazione e documentazione inviata a Flixbus (prot. ART 14829/2020, del 7 ottobre 2020);

- VISTA** la nota di riscontro di Flixbus alla richiesta di informazione e documentazione, acquisita al prot. ART 16494/2020, del 27 ottobre 2020;
- CONSIDERATO** che l'intervenuto pagamento in misura ridotta delle sanzioni relative alle violazioni degli articoli 21, lettere a) e b), e 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011, comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio, avviato con la delibera n. 144/2020, limitatamente a dette violazioni;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riguardo alle residue contestazioni della violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, ed in particolare che:
1. l'articolo 19 (*"Continuazione, reinstradamento e rimborso"*), paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011, stabilisce che:  
*"1. Il vettore, quando prevede ragionevolmente che un servizio regolare subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal capolinea per oltre centoventi minuti o in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, offre immediatamente al passeggero la scelta tra:*
    - a) la continuazione o il reinstradamento verso la destinazione finale, senza oneri aggiuntivi e a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile;*
    - b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.*
  - 2. Se il vettore non è in grado di offrire al passeggero la scelta di cui al paragrafo 1, il passeggero ha il diritto di farsi corrispondere una somma pari al 50% del prezzo del biglietto, oltre al rimborso di cui al paragrafo 1, lettera b). Tale somma è corrisposta dal vettore entro un mese dalla presentazione della richiesta di risarcimento".* La corrispondente norma sanzionatoria è contenuta nell'articolo 13 (*"Continuazione, reinstradamento e rimborso"*), comma 1, del d.lgs. 169/2014, ai sensi del quale *"Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500 per ciascun passeggero"*.
  2. L'articolo 20 (*"Informazione"*) del Regolamento (UE) n. 181/2011 dispone che *"1. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio regolare, il vettore o, se opportuno, l'ente di gestione della stazione, informa quanto prima della situazione i passeggeri in partenza dalla stazione, e comunque non oltre trenta minuti dopo l'ora di partenza prevista, e comunica l'ora di partenza prevista non appena tale informazione è disponibile (...) 4. Ove possibile, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite per via elettronica a tutti i passeggeri, compresi quelli che sono in partenza dalle fermate d'autobus, entro il termine di cui al paragrafo 1, sempre che il passeggero ne abbia fatto richiesta ed abbia fornito al vettore i dati necessari per essere contattato"*. La corrispondente norma sanzionatoria è contenuta l'articolo 14 (*"Informazione su cancellazioni e ritardi"*), comma 1, del d.lgs. 169/2014, ai sensi del quale *"Il vettore*

*o l'ente di gestione della stazione, che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo”.*

3. Dalla documentazione agli atti risulta la violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011, non avendo la Società provveduto ad offrire la scelta tra continuazione, reinstradamento e rimborso al reclamante per l'intera tratta da Milano Lampugnano a Tolone, con fermata intermedia a Nizza. Inoltre, la Società non ha provveduto a corrispondere al reclamante la somma pari al 50% del prezzo del biglietto oltre al rimborso nel termine previsto dalla norma violata.

4. Infatti, la violazione trova conferma nelle dichiarazioni, rese dalla Società *“Da quanto risulta dai sistemi della scrivente Società, non risulta siano stati inviati al reclamante messaggi riferiti alla tratta Nizza – Tolone. Come si può evincere dagli All. 2 e 3 alla precedente memoria, i messaggi preceduti dall'icona di uno smartphone indicano l'invio di una notifica tramite App, mentre quelli preceduti dal simbolo di una cornetta del telefono e dal numero indicano l'invio di un SMS.”.* Pertanto, la Società medesima non ha provveduto ad offrire la scelta tra continuazione, reinstradamento e rimborso al reclamante per l'intera tratta, relativa al viaggio del reclamante fino alla destinazione finale di Tolone, attraverso il bus 498 (Milano Lampugnano - Nizza) e il bus N708 (Nizza – Tolone). Inoltre, sebbene la Società abbia dato evidenza dei messaggi inviati tramite APP (all. 2 e 3 alla memoria, acquisita al prot. ART 11775/2020, del 13 agosto 2020), non ha comprovato che tale modalità fosse stata richiesta dal reclamante e che lo stesso fosse a conoscenza del canale con cui erano inviate le informazioni sul viaggio; infine il contenuto dei messaggi non avrebbe comunque raggiunto lo scopo atteso la loro genericità e incompletezza atteso che gli stessi facevano riferimento alla sola tratta effettuata dal bus 498 (Milano Lampugnano - Nizza) non preoccupandosi delle conseguenze del ritardo che avrebbero avuto impatto sulla successiva tratta, effettuata dal bus N708 (Nizza - Tolone). A causa del ritardo il bus è arrivato a Nizza - Aeroporto bus station Terminal 2 alle ore 23:20, anziché alle ore 19:20 e, a causa dell'arrivo in ritardo a Nizza, il passeggero ha perso la coincidenza per Tolone prevista alle ore 22:30, dovendo così organizzare in maniera autonoma e a proprie spese la continuazione del viaggio con un altro mezzo di trasporto (treno) per poter raggiungere la destinazione finale in tempo utile per le sue necessità. Con riferimento alla mancata corrispondenza al reclamante della somma pari al 50% del prezzo del biglietto oltre al rimborso nel termine previsto dalla norma violata, la Società, sebbene abbia riferito di aver contattato il reclamante per corrispondergli l'importo previsto dalla normativa, ha precisato di non poter reperire e fornire la documentazione relativa alle ricevute di accettazione e consegna dell' e-mail del 19 agosto 2019, e pertanto conferma di aver provveduto a erogare il rimborso a seguito dell'intervento

dell’Autorità, incorrendo, sotto tale ultimo profilo, nella violazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento suddetto.

5. Dalla documentazione agli atti risulta, altresì, la violazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 181/2011, atteso che la Società pur avendo prodotto documentazione in merito alle informazioni inviate al reclamante non ha prodotto documentazione volta a dimostrare l’avvenuta ricezione da parte dello stesso delle suddette informative, né ha dato evidenza delle scelte operate dal reclamante in merito al canale informativo scelto per ricevere le informazioni. Seppur è vero che *“l’art 20 non stabilisce una specifica modalità di trasmissione delle informazioni; il par. 4, infatti, richiede al più che, ove possibile e qualora i passeggeri ne abbiano fatto richiesta e abbiano fornito i dati necessari per essere contattati, le informazioni in merito al ritardo o alla cancellazione vengano rese per via elettronica”* (memoria prot. ART 11775/2020, del 13 agosto 2020), la normativa richiede altresì che tali modalità siano rese fruibili al passeggero secondo le modalità scelte dallo stesso.

6. La violazione trova conferma nelle dichiarazioni rese dalla Società, che si è limitata a delineare la procedura generale precisando che *“Il sistema, infatti, prevede l’invio di una notifica App nel momento in cui l’utente utilizza l’App FlixBus per le operazioni di prenotazione. La notifica tramite App viene comunque affiancata da una notifica tramite e-mail nel momento in cui l’informazione veicolata necessita, per ulteriori chiarimenti o sviluppi, di un link cliccabile. Nel caso in cui l’utente, invece, non fornisca il consenso all’invio di notifiche tramite App, il sistema invia le informazioni tramite SMS al numero di telefono fornito dal passeggero. Infine, nel caso in cui il passeggero non presti il consenso a ricevere notifiche tramite App ovvero non fornisca un numero telefonico, il sistema provvede ad inviare le informazioni tramite e-mail”*, affermando che *“se ne deduce che è il passeggero che decide come ricevere le informazioni riguardanti il proprio viaggio e il sistema interviene solo nel momento in cui l’utente non opera alcun tipo di preferenza, sì da evitare una mancanza di comunicazioni”*, senza comprovare quale scelta sia stata effettuata dal reclamante, né che il passeggero abbia dato il proprio consenso a ricevere le notifiche mediante APP. Inoltre, il riferimento alle modalità di invio al reclamante della informativa ad *“un doppio binario, ossia via notifica App e via SMS”*, di cui alla nota della Società, acquisita al prot. ART 16494/2020, del 27 ottobre 2020, non trova riscontro nella documentazione richiamata (all. 2 e 3 alla memoria, acquisita al prot. ART 11775/2020, del 13 agosto 2020) dalla quale emerge evidenza dell’inoltro di 5 messaggi tramite APP e nessun messaggio contestuale e parallelo via SMS, pur essendo la Società in possesso del numero di cellulare e dell’indirizzo e-mail del reclamante. Peraltro, la Società non ha chiarito se l’App dia evidenza delle notifiche di invio delle suddette informazioni/offerte di assistenza mediante un *alert* o altra modalità di richiamo dell’attenzione. Infine, la Società non ha fornito prova di aver comunicato al gestore dell’autostazione alcuna informazione sulla

variazione/ritardo della corsa, non avendo fornito alcuna evidenza contraria a quanto affermato dal gestore dell'Autostazione di Milano Lampugnano, Autostazioni di Milano S.r.l., che, con nota prot. ART 6859/2020 dell'8 maggio 2020, acquisita agli atti nella fase istruttoria preordinata all'avvio del procedimento, ha precisato che il 19 luglio 2019 il sistema con cui *“rende disponibili al pubblico, in tempo reale, le informazioni ricevute dai Vettori tramite portale web, ivi compresi gli aggiornamenti ricevuti (es. ritardi, cancellazioni), attraverso i monitor siti nella sala d'attesa e nel piazzale dell'Autostazione, nonché tramite il sito web (...) che dispone di una sezione dedicata”*, funzionava regolarmente, e che il vettore interessato, che aveva comunicato la corsa secondo l'orario originariamente programmato, *“non ha fornito (...) alcuna informazione sulla variazione/ritardo della corsa in questione”*;

#### **RITENUTO**

pertanto, sulla base degli elementi acquisiti e delle valutazioni indicate, di accertare la violazione degli articoli 19, paragrafi 1 e 2, e 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 181/2011 nei confronti di Flixbus, e di procedere all'irrogazione delle relative sanzioni, per un importo compreso tra euro 150,00 (centocinquanta/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per n. 1 passeggero, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 169/2014, per la violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011, e di importo compreso tra euro 500,00 (cinquecento/00) e euro 5.000 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 169/2014, per la violazione dell'articolo 20 del medesimo Regolamento (UE) n. 181/2011;

#### **CONSIDERATO**

altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione delle sanzioni e, in particolare, che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare a Flixbus per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 169/2014, *“nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati”*, nonché nel rispetto delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;

2. per quanto attiene alla determinazione dell'importo base della sanzione con riferimento alla: (i) violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011, è da considerarsi come la gravità dell'infrazione attenga alla comprovata assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a garantire ai passeggeri la trasmissione di informazioni complete sul viaggio, specie, come nel caso in esame, nelle situazioni in cui nella medesima prenotazione sia previsto un trasbordo; (ii) violazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 181/2011 è da considerarsi come la gravità dell'infrazione attenga alla

comprovata assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a garantire la trasmissione efficace delle informazioni ai passeggeri;

3. per quanto attiene alla reiterazione della violazione, risultano precedenti a carico di Flixbus per infrazioni della stessa indole (delibera n. 93/2017, del 6 luglio 2017, delibera n. 87/2020, del 23 aprile 2020 e delibera 139/2020, del 30 luglio 2020);

4. in merito alle azioni specifiche poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, con specifico riferimento alla violazione dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 181/2011, non risultano elementi di rilievo in quanto sulla base delle risultanze istruttorie e da quanto riferito dalla stessa Società nella memoria prot. ART 11775/2020 Il rimborso avveniva a seguito dell'intervento dell'Autorità;

5. per le considerazioni su esposte, risulta congruo:

- per la violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, e 2 del Regolamento (UE) n. 181/2011: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per passeggero; (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 180,00 (centottanta/00) per passeggero per la reiterazione; (iii) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 530,00 (cinquecentotrenta/00) per passeggero (n. 1);

- per la violazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 181/2011: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 200,00 (duecento/00) per la reiterazione; (iii) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 750,00 (settecentocinquanta/00);

#### **RITENUTO**

pertanto, di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 530,00 (cinquecentotrenta/00) per la violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011, nei confronti di n. 1 passeggero, e di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per la violazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 181/2011;

tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di Flixbus Italia S.r.l., degli articoli 19, paragrafi 1 e 2, e 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 181/2011. che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;



2. sono irrogate, nei confronti di Flixbus Italia S.r.l., ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, una sanzione nella misura di euro 530,00 (cinquecentotrenta/00) per la violazione dell'articolo 19, paragrafo 1, e 2 del Regolamento (UE) n. 181/2011, con riferimento ad 1 (uno) passeggero, e una sanzione di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per la violazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 181/2011;
3. le sanzioni di cui al punto 2 devono essere pagate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y010050100400000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzioni amministrative delibera n. 201/2020";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 144/2020, nei confronti di Flixbus Italia S.r.l., limitatamente alle violazioni degli articoli 21, lettere a) e b), e 27 del Regolamento (UE) n. 181/2011, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo complessivo di euro 11.000,00;
6. il presente provvedimento è notificato a Flixbus Italia S.r.l. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 3 dicembre 2020

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)